

# CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2008 – 2009-2010

## CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2008-2009-2010

Il giorno trenta del mese di settembre duemiladieci alle ore 9,30 presso il comune di Ormea, le parti:

a) Delegazione di parte pubblica costituita ai sensi dell'art.4 – comma 3° del Contratto Collettivo Nazionale 1994/1997, composta ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs. n.29/1993, secondo i dettami dell'art.10, come individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 in data 2 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge nelle persone di:

-RICCI Cinzia – Segretario Comunale –  
-BELLI Graziella – Responsabile del Servizio Amministrativo - contabile  
E

b) la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dal già enunciato art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale, composta da :

- BIANCOTTO Walter rappresentante C.G.I.L.


- GIORDANENGO Silvio rappresentante C.I.S.L.

- La R.S.U. LANFRANCO Rosella

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti redigendo il seguente contratto già sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

### Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del Comune di Ormea.
2. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2008-2009-2010 in applicazione del disposto dell'art.5, comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del C.C.N.L. del 22-1-2004. Le altre materie demandate alla contrattazione collettiva saranno oggetto di un successivo contratto di durata quadriennale.
3. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.



## Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2010 per la parte economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
4. Per ciò che attiene la costituzione del fondo del salario accessorio le parti convengono di incontrarsi almeno una volta l'anno nel primo trimestre, fatto salvo la possibilità di calendarizzare ulteriori incontri laddove una delle parti ritenga ce ne sia la necessità.
5. Per il fondo dello straordinario fatti salvi i vincoli del Contratto Nazionale di Comparto, le parti si incontrano almeno una volta l'anno nell'ultimo trimestre per valutarne l'utilizzo.

## Art. 3 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1 - "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art.40, comma 3 del Dlgs 165/01);

2- Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di C.C.N.L. vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da quest'ultime"

Nel caso che insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## Art. 4 Conferma sistema relazioni sindacali CCNL 1-4-99

1. Il tempo impegnato dalla RSU in trattative, esame, consultazioni, confronti all'interno dell'orario di servizio, deve essere considerato come servizio effettivamente prestato.
2. L'ente ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1998/2001, provvederà a dare preventiva e comunque, qualora non possibile, tempestiva informazione su tutte le materie e gli atti riguardanti il personale e le materie oggetto di contrattazione e concertazione, in particolare modo in casi di esternalizzazioni, di appalti, di utilizzo di lavori atipici e per il ricorso a consulenze esterne.
3. I rappresentanti Sindacali hanno diritto a disporre di una sede presso l'Ente e di uno spazio appositamente dedicato alla pubblicazione di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di un sito internet sullo stesso verrà attivata una sezione per i diritti e le libertà sindacali in cui verranno inseriti tutti gli accordi decentrati d'Ente e tutti i documenti di interesse sindacale, dotazioni organiche, regolamenti ecc...
5. In caso di sciopero previsto per l'intera giornata o ad ore, la trattenuta sarà pari alle ore che effettivamente il dipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata stessa.
6. L'Amministrazione metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica che le OO.SS. e la RSU potranno utilizzare per ricevere i comunicati sindacali e per inviarli ai lavoratori dell'Ente.
7. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
8. Le assemblee retribuite, debitamente comunicate e certificate, possono essere svolte anche al di fuori del normale orario di lavoro. Coloro che partecipano alle assemblee fuori del proprio orario di lavoro recupereranno individualmente le ore entro il mese successivo.
9. Il presente accordo verrà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell'Ente.



## Art. 5 Procedure

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tale organismo. In caso di rilievi da parte del Revisore, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

2. Il presente contratto decentrato conserva la propria efficacia fino alla stipulazione, del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

3. L'ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

## Art. 6 Posizioni organizzative apicali

I responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli art. 8 comma 1 lett. a) e seguenti del CCNL del 31.3.1999.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita negli anni 2008 e 2009 in:

- Servizio Amministrativo - Contabile
- Servizio Tecnico - Manutentivo
- Servizio Tecnico - Urbanistico

e per l'anno 2010 in

- Servizio Amministrativo - Contabile
- Servizio Tecnico

L'indennità di posizione spettante e l'indennità di risultato sono finanziate nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

Per quanto riguarda l'indennità di risultato si stabilisce nel 25% della retribuzione di posizione singolarmente attribuita, il limite massimo che verrà erogato proporzionalmente ai risultati conseguiti ai responsabili di servizio a seguito di valutazione annuale secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi. La valutazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei Responsabili dei Servizi della documentazione comprovante la realizzazione degli obiettivi che dovrà essere consegnata al nucleo di valutazione entro 60 giorni dalla ultimazione del progetto. L'erogazione delle somme avverrà entro 30 giorni dalla data della valutazione.

## TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 7 Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dall'ente, secondo le modalità definite dall'art. 31 del CCNL 2002/2005 e dell'art. 4 del C.C.N.L. 2004/2005 del 9-5-2006

### Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2 del CCNL sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. L'incremento percentuale dello 0,50% è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
3. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31-12-2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;



Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

5. Gli enti locali, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa possono integrare le risorse economiche di cui al comma 1 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la dirigenza
6. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2-3-4-5 , non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
7. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di euro 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
8. Dalla data di sottoscrizione del CCNL, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
9. L' indennità di comparto che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.

9. Le quote di indennità di comparto e relative alla P.E.O. prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

#### Art. 9 Progressioni orizzontali

1. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni
2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 ( costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).
3. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica che:
  - risultino classificati nella stessa categoria nella posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione da almeno due anni
  - nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura o abbia subito condanne penali anche a seguito di patteggiamento o abbia ricevuto, ai fini della produttività, valutazione negativa;
4. Tenuto conto che i criteri di valutazione permanente sono individuati nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la programmazione e la quantificazione di progressioni orizzontali nelle singole Categorie ove sono collocati i dipendenti aventi diritto che avranno raggiunto un punteggio minimo pari alla metà più uno del punteggio massimo raggiungibile, con esclusione del punteggio conseguito nell'esperienza, come previsto dal vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è :  
dal 1-12-2009 - massimo n.5 progressioni sulla base dei punteggi conseguiti;

Categoria attuale	Dipendenti a t.indet. in servizio al 1-12-2009	Pos.Ec.di primo inquadramento	% di progressione	Nuova posizione economica	Decorrenza economica
C1	1	C1	95	C2	1-12-2009
D2	3	D1	95	D3	1-12-2009
D5	1	D1	95	D6	1-12-2009
B1	1	B1	0	==	
B7	1	B1	0	==	



dal 1-10-2010: massimo n. 1 progressioni sulla base dei punteggi conseguiti

Categoria attuale	Dipendenti a t.indet. in servizio al 1-10-2010	Pos.Ec.di primo inquadramento	% di progressione	Nuova posizione economica	Decorrenza economica
B1	2	B1	50%	B2	1-10-2010
B7	1	B1	0	==	

Le somme destinate alla progressione orizzontale e non assegnate verranno destinate all'incremento delle somme per i progetti obiettivi dell'anno di competenza.

### COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

#### Art. 10 Risorse destinate a compensare l'indennità di particolari responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata sino ad un massimo di euro 2.500,00 lordi.

Per l'anno 2008 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 1.200,00 annuali per soggetto e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 3, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a € 3.600,00;

Per l'anno 2009 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 1.200,00 annuali per soggetto e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 3, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a € 3.600,00;

Per l'anno 2010 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 1.200,00 annuali per soggetto sulla base del periodo di servizio presso l'Ente e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 2 per tutto l'anno e n.1 fino alla fine del mese di settembre 2010, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a € 3.300,00;

Per il personale con qualifica di Ufficiale di Stato civile e Anagrafe il compenso di cui all'art.17 comma 2, modificato ed integrato, è determinato per l'anno 2008 - 2009 - 2010 in € 300,00 annuali;


#### Art. 11 Indennità di rischio

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è quantificata in euro 30 mensili lorde, da erogarsi al personale avente diritto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
2. Per l'anno 2008 viene quantificata in € 322,48, per gli anni 2009 e 2010 vengono quantificati in presunti € 360,00 che verranno rideterminati in sede di conteggio annuale

#### Art.12 Maggiorazione retribuzione oraria per lavoro ordinario festivo, notturno e festivo-notturno

1. Prendere atto che ai sensi dell'art.24 del CCNL del 14-9-2000e s.m.i, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo, in assenza di rotazione per turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

2. Per l'anno. 2008 viene quantificato in € 336,57, per l'anno 2009 viene quantificato in € 500,00 e per l'anno 2010 viene quantificato in presunti € 700,00 e verrà rideterminato a consuntivo sulla base dell'effettiva presenza in servizio.



### Art. 13 Maneggio Valori

1. Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 euro al giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 450 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

2. Le indennità di maneggio valori verranno corrisposte al personale che svolge attività che prevedano il maneggio di denaro. Al suddetto personale verranno erogate le seguenti somme giornaliere:

1. da 0 a 2.500,99 euro non verrà corrisposta nessuna somma;
2. da 2.501,00 a 5.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,52;
3. da 5.001,00 a 7.500,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,75;
4. da 7.501,00 a 10.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,00;
5. da 10.001,00 a 15.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,25 ;
6. oltre i 15.001,00 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,50; per un massimo di 24 giornate lavorative mensili;

3. per l'anno 2008 viene quantificato in € 581,76, per gli anni 2009 e 2010 in € 590,00 annui e verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle somme effettivamente maneggiate.

### Art. 14 Produttività

1. L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) del CCNL 98/01 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e/o responsabili nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato inerente il modello di relazioni sindacali previsto secondo il modello allegato sotto la lettera B).


Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Per l'anno 2008 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 9.170,83 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2008;
5. Per l'anno 2009 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 8.651,10 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2009;  
In aggiunta a tale somma si ritiene di destinare all'incentivo per la produttività la somma di € 930,00 accantonata per eventuali progressioni orizzontali per l'anno 2008 e non utilizzata;
6. Per l'anno 2010 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 3.680,52 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2010

#### IN ALLEGATO:

Tabella costituzione dei fondi  
Tabella utilizzo delle risorse  
Scheda valutazione produttività individuale





**FONDO ANNO 2008**  
**SCHEDA COSTITUTIVA FONDO**

**FONDO STABILE**

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c. 1)	euro	1.353,39
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato	euro	7.665,20
- incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	1.129,44
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.293,37
<b>Fondo stabile</b>	<b>euro</b>	<b>24.754,28</b>

**A dedurre:**

indennità di comparto 2008	euro	4.159,74
progressioni periodo 2003		
(le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	5.870,00
<b>Totale Fondo Stabile</b>	<b>euro</b>	<b>14.724,54</b>

**FONDO DINAMICO**

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	0
Fino a 1,2% monte salari 1997		
Annullato per mancanza disponibilità somme a bilancio		
Per applicazione disposizioni Legge finanziaria 2006 e disposizioni Corte di conti		
<b>TOTALE FONDO DINAMICO</b>	<b>euro</b>	<b>726,29</b>
<b>Totale Fondo Anno 2008</b>	<b>euro</b>	<b>15.450,83</b>

**UTILIZZO DEL FONDO**


**RISORSE STABILI**

Accantonamento per eventuali progressioni orizzontali Anno 2008	euro	930,00
Indennità di rischio	euro	360,00

**RISORSE VARIABILI**

Produttività / progetti	euro	9.170,83
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	3.600,00
Indennità maneggio valori	euro	590,00
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	500,00

**TOTALE** euro **15.450,83**



**FONDO ANNO 2009**  
**SCHEMA COSTITUTIVA FONDO**

**FONDO STABILE**

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato	euro	7.665,20
- incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	1.129,44
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.293,37
<b>Fondo stabile</b>	<b>euro</b>	<b>24.754,28</b>

**A dedurre:**

indennità di comparto 2009	euro	4.159,74
progressioni periodo 2003		
(le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	5.870,00
<b>Totale Fondo Stabile</b>	<b>euro</b>	<b>14.724,54</b>

**FONDO DINAMICO**

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	0
Fino a 1,2% monte salari 1997		
Ridotto per mancanza disponibilità somme a bilancio		
Per applicazione disposizioni Legge finanziaria 2006 e disposizioni Corte di conti	euro	
<b>TOTALE FONDO DINAMICO</b>	<b>euro</b>	<b>726,29</b>
<b>Totale Fondo Anno 2009</b>	<b>euro</b>	<b>15.450,83</b>

**UTILIZZO DEL FONDO**


**RISORSE STABILI**

Progressioni orizzontali dal 1-12-2009	euro	1.449,73
Indennità di rischio	euro	360,00

**RISORSE VARIABILI**

Produttività / progetti	euro	8.651,10
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	3.600,00
Indennità maneggio valori	euro	590,00
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	500,00

**TOTALE** euro **15.450,83**



**FONDO ANNO 2010**  
**SCHEDA COSTITUTIVA FONDO**

**FONDO STABILE**

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato	euro	7.665,20
- incremento 0,5% monte salari 2003 (Art. 4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	1.129,44
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art. 8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.293,37
<b>Fondo stabile</b>	<b>euro</b>	<b>24.754,28</b>

**A dedurre:**

indennità di comparto 2010	euro	4.058,95
progressioni periodo anni 2003 + 2009 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.132,01

**Totale Fondo Stabile**

euro **5.563,32**

**FONDO DINAMICO**

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art. 4 c.2 lettera b)	euro	677,66
Risorse art. 14 comma 4	euro	48,63
Risorse art. 15 comma 2 CCNL 1-4-99 Fino a 1,2% monte salari 1997	euro	2.167,99

**TOTALE FONDO DINAMICO**

euro **2.894,28**

**TOTALE FONDO ANNO 2010**

**EURO 8.457,60**

**UTILIZZO DEL FONDO**

**RISORSE STABILI**

Progressioni orizzontali	euro	95,63
Indennità di rischio	euro	360,00

**RISORSE VARIABILI**

Produttività / progetti	euro	3.111,97
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	3.300,00
Indennità maneggio valori	euro	590,00
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	700,00

**TOTALE**

euro **8.457,60**



(Allegato B)

COMUNE DI ORMEA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

Valutazione come da accordo decentrato del

Dipendente - Categoria di appartenenza

Profilo professionale \_\_\_ Istruttore Direttivo

CRITERI E PESI

(quotazioni massime attribuibili a ciascun elemento di valutazione)

Per l'erogazione del trattamento economico accessorio anno \_\_\_\_\_ sulla base del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale.

ELEMENTI DI GIUDIZIO	Cat.:	A	B1	B3	C	D
1- Prestazioni rese		20	20	15	15	5
2-Risultati ottenuti		15	15	15	10	5
3-Impegno		25	20	15	10	10
4-Qualità prestazione individuale		20	20	15	15	15
5-Esperienza acquisita (anzianità)		5	5	5	5	5
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza		5	10	10	10	15
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi		5	5	15	15	20
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro		5	5	10	20	25

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

punti


1- Prestazioni rese	
2-Risultati ottenuti	
3-Impegno	
4-Qualità prestazione individuale	
5-Esperienza acquisita (anzianità)	
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza	
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi	
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro	
<b>TOTALE</b>	

A seguito della suelencata valutazione il dipendente  
Risulta \_\_\_\_\_ meritevole ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio  
anno \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

Per presa visione: 1 dipendente \_\_\_\_\_


Addi, \_\_\_\_\_




L'insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare possibilmente soluzioni condivise, anche con l'ausilio dell'apposita commissione bilaterale che verrà costituita.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la parte pubblica

  
-----  
  
-----

Per le RSU

  
-----

Organizzazioni Sindacali

 FAI/CSIL  
-----  
 FP/ISL